



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

SETTORE III

TURISMO - SPETTACOLO - CULTURA - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 96 del 23/07/2018

Raccolta Ufficiale

N. 443

del 25/07/2018

OGGETTO: Agente di P.L. MUOIO NICOLA - Trasferimento, per mobilità volontaria, dal Comune di Tarquinia al Comune di Castellana Grotte. Inserimento nell'organico. Inquadramento.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con Deliberazione di G.C. n. 33 in data 02.02.2018, avente ad oggetto "Ricognizione annuale del personale ex art. 33 D.lgs 165/01 per l'anno 2018 – Approvazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2018/2020 e Piano Occupazionale 2018" è stata prevista, nell'ambito del piano occupazionale anno 2018, l'assunzione presso questo Ente di n. 2 unità di Agenti di P.L., Cat. C, posizione economica C1, a mezzo di procedura di mobilità volontaria da attuarsi tra pubbliche amministrazioni del comparto Regioni – Autonomie Locali, soggette a limitazioni assunzionali ed in regola con tutti i vincoli di finanza pubblica secondo le vigenti disposizioni normative;

Che con Atto Determinativo del Settore III n. 91 in data 11.07.2018 è stato approvato l'elenco di idoneità relativo alla procedura di mobilità volontaria sopra riferita, indetta da questo Ente con Determinazione del Settore III n. 32 in data 13.04.2018;

Che, all'esito di tale elenco, che vede utilmente collocato il dott. Muoio Nicola, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Tarquinia (VT), inquadrato alla Cat. C, posizione economica C1, con il profilo professionale di Agente di P.L., questo Settore, con nota prot. n. 10795 in data 13.07.2018, ha chiesto all'Ente di appartenenza del citato dipendente, la conferma del già rilasciato *nulla osta preventivo* al trasferimento del dipendente Muoio presso questo Comune, individuando quale decorrenza la data del 1° agosto 2018;

Che con nota prot. n. C_C816-1-2018.07.21 – 0023516, registrata al protocollo di questo Ente in data 23.07.2018 al n. 11241, il Comune di Tarquinia ha comunicato di aver concesso, con Deliberazione di Giunta n. 113 in data 19.07.2018, al dott. Muoio Nicola "il *nulla-osta definitivo per il suddetto trasferimento con la decorrenza sopra individuata*";

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., in particolare l'art. 30 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", che al comma 1 prevede: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. ...omissis...";

Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che recita "In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentiti trasferimenti per mobilità ... tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente";

Richiamata la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 18.4.2008, n. 4 "Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità", dalla quale si evince che, a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 47, della legge 30.12.2004, n. 311, la mobilità è consentita tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;

Dato atto che La giurisprudenza contabile ha fornito un'interpretazione della suddetta normativa, ritenuta conforme alla *ratio legis*, evincendone i seguenti principi: "...a) che la norma si applica per le cessioni per mobilità intervenienti tra enti entrambi sottoposti a vincoli assunzionali, pur quando tale regime limitativo, rispetto agli enti coinvolti, risulti essere differenziato (cfr., in senso riepilogativo, il parere SRC Lombardia n. 115/2011); b) che in virtù di tale "condizione di neutralità", in un'ottica di pubblica amministrazione allargata, la cessione e la correlativa assunzione non determinano un accrescimento del contingente di personale impiegato, favorendone invece la razionale distribuzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimo inciso, del D.Lgs. 165/2001; c) che pertanto tale assunzione può intervenire in deroga al regime del c.d. turn-over..." (cfr. Corte dei conti, Sezione reg. Campania n. 182/2015);

Rilevato, comunque che la stessa giurisprudenza, pur in presenza della richiamata condizione di "neutralità", ha evidenziato come la cessione deve essere compatibile con gli obblighi di contenimento della spesa complessiva sul personale e con le norme generali di coordinamento della finanza pubblica e che, inoltre, la deroga alla disciplina limitativa delle assunzioni consentita ai sensi dell'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, è per concorde interpretazione esclusa ove l'ente cessionario incorra in un divieto di reclutamento collegato alla violazione del patto di stabilità interno (ora vincolo di finanza pubblica) o alla violazione di altre norme finanziarie.

Vista la nota prot. n. 46078/2010 con la quale il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri fa proprio il principio derivante dall'applicazione del più volte richiamato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, per cui "la mobilità non verrà considerata né nella base del calcolo del 20% (attualmente 75%) della spesa dei cessati, né nel costo degli assunti";

Verificata, quindi, la possibilità per questo Ente di poter procedere, nel rispetto del limite di spesa ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i., all'inserimento nel proprio organico del dipendente Muoio Nicola, proprio in quanto il presente trasferimento avviene tra enti del medesimo comparto assoggettati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed alle stesse limitazioni assunzionali, giusta attestazione, in atti, sottoscritta dal Responsabile del Settore 2° del Comune di Tarquinia, Ente di provenienza del dipendente in oggetto;

Dato atto, altresì, che, all'esito della ricognizione di cui art. 16 della legge 12.11.2011, n. 183 (modificativo dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001) giusta Deliberazione di G.C. n. 33/2018, presso questo Ente non risultano situazioni di soprannumerarietà di personale, neanche temporanee, né con riferimento alla vigente dotazione organica, né alle singole posizioni economiche delle aree funzionali;

Verificato che il trasferimento presso questo Ente dell'Agente di P.L. Muoio Nicola, proveniente dal Comune di Tarquinia ed il conseguente suo inserimento nell'organico del Comune di Castellana Grotte è compatibile:

- con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/96, come successivamente modificato;

- con l'obbligo di rispetto del saldo previsto dall'articolo 1, comma 710, della legge 208/2015 (ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732);
- con tutte le altre prescrizioni in tema di assunzione di personale. In particolare:
 - rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione (L. n. 160/2016);
 - rispetto del termine di approvazione del bilancio consuntivo (L. n. 160/2016);
 - approvazione, ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 1118/2011, del bilancio consolidato dell'esercizio 2016;
 - approvazione, nell'anno 2017, del bilancio consolidato

Dato atto che il Settore Finanziario dell'Ente ha provveduto all'invio, nei trenta giorni dall'approvazione sia del bilancio di previsione che del conto consuntivo dei dati relativi, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 194 in data 30.12.2016, avente per oggetto: *"Approvazione "Piano Azioni Positive 2017/2019" – art. 48 del D.lgs. n. 198/2006."*;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 132 in data 28.06.2018, avente per oggetto: *"Piano della Performance 2018-2020. Approvazione"*;

Richiamato il CCNL - Funzioni Locali - per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018;

Dato atto che l'inserimento nell'organico di questo Ente della unità interessata dal presente processo di mobilità è disposto compatibilmente con le previsioni di bilancio 2018/2020, annualità 2018, nonché nel rispetto degli atti di programmazione dell'Ente (Piano del fabbisogno del Personale) e dei vigenti vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che al dipendente trasferito per mobilità *"a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione"*;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di disporre, con decorrenza 01 agosto 2018, il passaggio presso questo Comune del dipendente Muoio Nicola, trasferito, per mobilità volontaria, dal Comune di Tarquinia (VT), provvedendo ad inquadrare il riferito dipendente nella Categoria "C", posizione economica "C1", con il profilo professionale di *"Agente di P.L."*, così confermando la qualifica posseduta dal dipendente presso il Comune di provenienza ed assegnando il trattamento economico di cui al vigente CCNL – Funzioni Locali – sottoscritto in data 21.05.2018;

Viste le proprie precedenti Determinazioni relative alla procedura di mobilità indetta da questo Comune e da ultimo la Determinazione di approvazione del relativo elenco di idoneità;

Visto l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione del Personale;

Visti i CC.CC.NN.LL. del comparto e da ultimo il CCNL – Funzioni Locali - sottoscritto in data 21.05.2018;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 06.10.2017 avente per oggetto *"Nomina del Responsabile del Settore III dell'Ente"*;

DETERMINA

Per i motivi e le ragioni di cui alla premessa e che qui si intendono tutte riportate e trascritte,

1 Di disporre, con decorrenza 01 agosto 2018, l'inserimento nell'organico del Comune di Castellana Grotte del dipendente Muoio Nicola, trasferito per mobilità volontaria dal Comune di Tarquinia (VT);

2 Di inquadrare, così come di seguito, con decorrenza 01 agosto 2018, il dipendente Muoio Nicola nella Categoria "C", posizione economica "C1", con il profilo professionale di *"Agente di P.L."*, dando atto che, a mente della vigente normativa, al dipendente viene applicato il trattamento

giuridico ed economico, compreso quello accessorio, di cui al vigente CCNL – Funzioni Locali – sottoscritto in data 21.05.2018, oltre alla tredicesima mensilità con la relativa indennità integrativa speciale e l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto;

3 Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato, dando atto che trattandosi di trasferimento per mobilità il rapporto di lavoro del dipendente non subisce alcuna interruzione, ma così come originariamente costituito con il Comune di Tarquinia (VT) prosegue con questo Ente, con la conseguente conservazione dell'anzianità di servizio;

4 Di provvedere, entro il termine prescritto, alla comunicazione obbligatoria nei confronti del Centro Regionale per l'Impiego;

5 Di dare atto che la spesa riveniente dall'inserimento del dipendente Muoio Nicola nell'organico di questo Ente trova capienza negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2018/2020;

6 Di dare atto, infine, che l'inserimento nell'organico dell'Ente del dipendente Muoio Nicola, essendo avvenuto nel rispetto del principio di neutralità delle procedure di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., non incide sulle capacità assunzionali dell'Ente, come maturate ed applicate alla data odierna e desumibili dalla Deliberazione di G.C. n. 33/2018 di programmazione del fabbisogno di personale.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

f . t o Maria Teresa Impedovo

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 24.07.2018 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 24.07.2018 si attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
f . t o dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1170

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f . t o dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 25/07/2018